



**PROTOCOLLO DI INTESA MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI INTERVENTI DI
EMERGENZA E RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E
MARCHE, INTERESSATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO
2023**

tra

**l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche < Autorità >), nella persona del Presidente, Avv.
Giuseppe Busia**

e

**il Commissario Straordinario alla ricostruzione sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche (di seguito anche < Commissario>), Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo**

PREMESSO CHE

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;

- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;
- l'articolo 140, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto specifiche procedure in derogatorie applicabili in caso di somma urgenza ove si verificano gli eventi emergenziali previsti dall'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; lo stesso articolo, al comma 10, ha previsto che gli atti relativi agli affidamenti siano trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza;

CONSIDERATO CHE

- in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì Cesena, è stata adotta, con il decreto 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile;
- con la delibera del 4 maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza;
- che con l'Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione civile - Ocdpc n. 992 dell'8 maggio 2023 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di

- emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
 - che con l'Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione civile - Ocdpc n. 998 del 31 maggio 2023 sono stati disposti i ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
 - con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 sono stati disposti "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
 - l'art. 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione che resta in carica fino al 30 giugno 2024 e provvede a quanto necessario anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate;
 - le ordinanze del Commissario possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - altre "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023" sono state previste con il Decreto legge 05/07/2023, n. 88.
 - con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
 - con l'Ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023 è stata disposta dal Commissario Straordinario la nomina del Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a sub commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - con l'Ordinanza n. 2 in data 31 luglio 2023 è stata disposta dal Commissario Straordinario la nomina del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a sub commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - con l'Ordinanza n. 3 in data 31 luglio 2023 è stata disposta dal Commissario Straordinario la nomina del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - la legge del 31/07/2023 n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ha abrogato e sostituito il d.l. n. 88/2023;
 - il Commissario ai sensi dell'art. 20-ter, comma 7, lett. c) pt. 1) della l. n. 100/2023 "...nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1,

provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate";

- *il Commissario ai sensi dell'art. 20-ter, comma 7, lett. c) pt. 3) della l. n. 100/2023 "...coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;"*
- *ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, della l. n. 100/2023 "...Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predisporre e approva: a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili; b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili; c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo; d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati; e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.";*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023, emanato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per disciplinare il passaggio delle attività e funzioni connesse all'emergenza e all'assistenza della popolazione alla gestione commissariale straordinaria nonché delle correlate risorse finanziarie;*
- *l'art. 5 del sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 nel cui ambito sono riportate le determinazioni relative alla ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani già predisposti dai Presidenti delle due regioni – Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria da parte del Dipartimento della Protezione Civile;*
- *in data 3 agosto 2023, il Commissario ha formulato una richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa;*
- *l'Autorità, sussistendo certamente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene di*

avviare un'attività di vigilanza collaborativa, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 settembre 2023,

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse concernenti l'affidamento e la trasparenza degli appalti pubblici. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, per l'espletamento, da parte dell'Autorità, dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi del Regolamento dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di affidamento all'uopo individuate relative agli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche - ove previsto - successivo, sugli interventi eseguiti, ivi incluse le procedure di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. L'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, è finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Tale attività, oggetto del presente accordo, ha efficacia, nei limiti di quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6:
 - per le stazioni appaltanti di cui il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, riterrà necessario avvalersi;
 - per gli enti o soggetti attuatori specificatamente individuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20-novies della legge 13 luglio 2023 n. 100.

Le ordinanze del Commissario straordinario prevedono specifico riferimento al presente accordo.

3. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.
4. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Vigilanza Speciale sugli affidamenti in somma urgenza)

1. Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti previsti dall'articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023, l'Autorità potrà effettuare controlli successivi, anche a campione, sugli affidamenti avviati con procedura di somma urgenza, disposti ai sensi dell'art. 19 del d.l. 61/2023 ovvero secondo le modalità derogatorie impartite con le ordinanze del capo dipartimento della protezione civile in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati su segnalazione del Commissario ovvero dei sub commissari, secondo le disposizioni che saranno impartite con specifica ordinanza.

Articolo 4

(Vigilanza sugli interventi di messa in sicurezza)

1. Nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza che saranno posti in essere ai sensi dell'art. 20 ter, comma 7, lett. c), pt. 1) della l. n. 100/2023, il Commissario, sulla base della ricognizione dallo stesso effettuata, può individuare un numero massimo di n. 10 procedure che sono oggetto di vigilanza collaborativa.
2. L'Autorità avvia l'attività di vigilanza collaborativa, con riferimento alle procedure di cui al comma 1, in seguito al ricevimento di una comunicazione del Commissario Straordinario, nella quale è indicato il Soggetto Attuatore o l'ente incaricato di svolgere le funzioni di stazione appaltante, che, conseguentemente, sarà abilitato all'interlocuzione con l'Autorità.
3. Per ciascuna procedura individuata, il Commissario specifica se la vigilanza preventiva è richiesta anche con riferimento agli atti relativi all'esecuzione.
4. Il Commissario si impegna ad inviare all'Autorità con cadenza bimestrale l'elenco analitico degli affidamenti di messa in sicurezza effettuati nel periodo considerato, al fine di consentire all'Autorità lo svolgimento di controlli a campione sugli operatori economici affidatari.
5. In relazione a specifici affidamenti di messa in sicurezza, ove siano segnalate dal Commissario particolari criticità, l'Autorità si impegna ad effettuare attività di vigilanza, nel rispetto del proprio regolamento.

Articolo 5

(Vigilanza sugli interventi di ricostruzione pubblica)

1. All'esito della formulazione dei Piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, della l. n. 100/2023, il Commissario può individuare un massimo di n. 10 procedure, relative ad interventi di particolare rilevanza che sono oggetto di vigilanza collaborativa.
2. L'Autorità avvia l'attività di vigilanza collaborativa con riferimento alle procedure di cui al comma 1, in seguito al ricevimento di una comunicazione del Commissario Straordinario, nella quale è indicato il Soggetto Attuatore o l'ente incaricato di svolgere le funzioni di stazione appaltante, che, conseguentemente, sarà abilitato all'interlocuzione con l'Autorità.

3. Il Commissario si impegna ad inviare all'Autorità con cadenza bimestrale l'elenco analitico degli affidamenti di ricostruzione pubblica effettuati nel periodo considerato, al fine di consentire all'Autorità lo svolgimento di controlli a campione sugli operatori economici affidatari.
4. In relazione a specifici affidamenti concernenti interventi di ricostruzione, ove siano segnalate dal Commissario particolari criticità, l'Autorità si impegna ad effettuare attività di vigilanza, nel rispetto del proprio regolamento.

Articolo 6

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. Se espressamente richiesto, formano oggetto di verifica preventiva anche i seguenti atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti: a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela; b) varianti, atti aggiuntivi, accordi bonari, transazioni.
4. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. Il Soggetto Attuatore indicato dal Commissario trasmette, preventivamente alla loro formale adozione, gli atti, di cui al precedente articolo 6, all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze Speciali (UVS), all'indirizzo PEC istituzionale dell'ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it);
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

- c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Soggetto Attuatore e al Commissario;
2. In tale ultima ipotesi, il Soggetto Attuatore:
- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 8

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Commissario si impegna a far inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: *“ la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.*
2. Il Commissario si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
3. In ogni caso, il Commissario si impegna a fornire all’Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. L’Autorità si impegna a fornire, ove richiesto dal Commissario, supporto tecnico, giuridico e metodologico in materia di appalti pubblici, anche ai fini dell’elaborazione delle ordinanze ai sensi dell’art. 20-ter, comma 8, della l. n. 100/2023, di atti di indirizzo, di check list di autocontrollo, di schemi di bando ovvero di lettere-tipo per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori ed elaborate dalla struttura commissariale.

Articolo 9

(Verifiche sull’esecuzione)

1. In relazione agli affidamenti relativi agli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, l’Autorità e il Commissario possono individuare, nell’ambito delle rispettive competenze, ulteriori forme di collaborazione anche finalizzate al monitoraggio dell’esecuzione degli stessi.

Articolo 10

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella della durata in carica del Commissario e relative proroghe, eventualmente disposte nei termini di legge.

Articolo 11

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario – tramite il Soggetto Attuatore procedente - che si impegna a far concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 12

(Prerogative del Commissario e dei Soggetti Attuatori)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle rispettive stazioni appaltanti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Articolo 13

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.

Articolo 14

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Protocollo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - per l'ANAC: il Dirigente dell'Ufficio UVS (e-mail: uvs@anticorruzione.it);
 - per la Struttura Commissariale: Tenente Colonnello Walter Mitola Petruzzelli (e-mail: u.amministrativa1@commissariocostruzione.it).

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Articolo 15

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Protocollo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Autorità e della Struttura Commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Protocollo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 16

(Efficacia e firma)

1. Il presente Protocollo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo.
2. Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.
3. Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla data della firma il Protocollo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

**Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche**

Il Commissario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Avvocato
Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 15 settembre 2023